



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

ORIGINALE

SETTORE URBANISTICA

Determinazione N. settoriale 30 del 23-03-2026 (Reg. gen. N. 262)

OGGETTO:	INDIZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE - OSSERVAZIONI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO RICCREATIVO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS A SERVIZIO DELLE ATTIVUE ATTIVITA', INDIVIDUATE ALLA LETTERA B) ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED E) ESERCIZI COMMERCIALI DELL'ART. 1 C1 DEL d.l. N. 400/1993
-----------------	--

L'anno duemilaventisei il giorno ventitre del mese di marzo, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE URBANISTICA, Arch. Cadei Cinzia, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 8 del 28/04/2025 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del Settore, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di E.Q. di cui agli artt.16 e segg. Del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

adotta il presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con gli artt. 104 e 105 del D.Lgs 31.03.1998 n.112 è stato disposto il generale trasferimento delle funzioni gestorie delle aree demaniali marittime in favore delle Regioni e degli Enti Locali;
- con la Legge Regionale n.13 del 28.04.1999 e ss.mm.ii. (e, poi, con la Legge Regionale n. 26 del 10.11.2017) è stato confermato tale quadro di competenze in materia di demanio marittimo, che vede la gestione, con tutte le attività connesse, in capo agli Enti locali territoriali e la titolarità del bene in capo allo Stato.

PREMESSO che il diritto unionale (artt. 49 e 56 del TFUE e l'art. 12 della direttiva servizi n. 2006/123/Ce) impone di riassegnare le aree demaniali mediante procedure selettive aperte alla concorrenza.

VISTA la Legge 118/2022 e s.m. con cui sono state emanate disposizioni per la disciplina delle concessioni demaniali marittime, in particolare gli artt. 3 e 4 del Capo II relativamente all'efficacia delle concessioni e in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacunali e fluviali per finalità turistico – ricettive e sportive.

VISTA e richiamata la deliberazione di G.C. n. 285 del 28/12/2023, con la quale, tra l'altro, alla luce del complesso quadro normativo e giurisprudenziale, è stato dato indirizzo al Responsabile del Settore Demanio Marittimo di avvalersi della facoltà di differire il termine della conclusione della procedura selettiva non oltre il 31/12/2024, differendo conseguentemente alla medesima data il termine di scadenza delle concessioni esistenti, salva la facoltà di cui all'art. 3, c3, penultimo capoverso, L.n. 118/2022.

VISTA e richiamata, altresì, la deliberazione di G.C. n. 291 del 27/12/2024 di presa d'atto dell'intervenuta promulgazione e vigenza della Legge 14 novembre 2024, n. 166 di modifica della Legge 118/2022 che stabilisce, tra l'altro, l'efficacia fino al 30 settembre 2027 (con possibilità di motivato differimento di detto termine per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa) delle concessioni demaniali marittime, lacunali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con conseguente superamento di quanto a suo tempo stabilito con Delibera di Giunta n. 284 del 28/12/2023.

ATTESO che quanto sopra è stato deciso alla luce del fatto che detta proroga è stata prospettata come assunta d'intesa con l'U.E. e quindi operativa senza criticità comunitarie, mentre stanti le più recenti indicazioni giurisprudenziali anche la indicata proroga di cui al d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 al settembre 2027 sarebbe da ritenere tamquam non essent, per incompatibilità comunitaria.

VISTA la Sentenza del TAR Liguria n. 113/2026 pubblicata il giorno 02/02/2026, non definitiva e già appellata, che, pronunciandosi sul ricorso per l'annullamento della prima delle delibere su richiamate, lo accoglie e statuisce che *“la corretta applicazione della normativa prevede che il Comune:*

- *Indica al più presto la gara pubblica per l'assegnazione delle aree in concessione;*
- *Concluda entro maggio-giugno 2026 al fine di consentire l'assegnazione delle concessioni ai nuovi assegnatari in tempo per la stagione turistica del 2026, anche perché le concessioni in essere, in quanto oggetto di proroga generalizzata, sono divenute inefficaci e non legittimano l'ulteriore permanenza dei rispettivi titolari sulle aree demaniali...”*

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 04.02.2026 con cui l'Amministrazione Comunale prende atto della Sentenza del TAR Liguria n. 113 pubblicata il giorno 02/02/2026 in materia di concessioni

demaniali marittime e, allo scopo di garantire il regolare avvio della stagione balneare, anche se del caso potenziando le strutture al fine dare esecuzione al provvedimento, dispone di procedere in modo celere all'avvio delle procedure di gara attraverso un procedimento su impulso dell'Ente con pubblicazione di un bando pubblico per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime.

VISTO il comma 1 dell'art.01 del Decreto Legge n. 400 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494 del 1993, il quale precisa che *"1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:*

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione."

VISTA la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n.22 del 25.05.2009, che evidenzia che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreative sono quelle indicate alle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'art.01 del Decreto Legge n. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494/1993.

VISTO che sono pervenute **tre istanze** da parte di proprietari/gestori di *"esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande"* ed *"esercizi commerciali"* siti in immobili adiacenti alla linea demaniale, i quali hanno richiesto, ai sensi dell'art. 36 del codice della Navigazione, il rilascio di un nuovo titolo per l'occupazione del demanio marittimo per **l'installazione su area demaniale di un dehors a servizio dell'attività** e precisamente:

1. Società Windsor s.r.l. prot. 4163 del 13.03.2026
2. Società "Baiadelsole S.a.s. di Baldazzi Andrea e c." prot. 4348 del 17.03.2026
3. Società "Maggie's di Testa Marco e c. S.a.s." prot. 4349 del 17.03.2026

PRESO ATTO che:

- l'istanza n. 4163 del 13/03/2026 si riferisce all'area corrispondente alla C.D.M. n. 1/2009 ad uso dehors, adiacente all'attività di ristorazione con camere denominata "Hotel Windsor" Pass.ta Hohn Grenzhausen;
- l'istanza n. 4348 del 17/03/2026 si riferisce all'area corrispondente alla C.D.M. 5/2009 ad uso dehors, adiacente all'attività di ristorazione con camere denominata "R.T.A. Residence Baia del Sole" sita in Piazza Cavour 8;
- l'istanza n. 4349 del 17/03/2026 si riferisce all'area corrispondente alla C.D.M. 3/2004 ad uso dehors, adiacente all'attività di somministrazione e bevande denominata "Bar Maggie's sita in Piazza Garibaldi 12.

CONSIDERATA:

- la differenza, nella natura e nelle finalità, delle diverse tipologie di rapporti concessori, **tra le quali l'installazione su area demaniale di dehors** a servizio delle attigue attività, di cui alla lettera b (*"esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande"*) ed e) (*"esercizi commerciali"*) dell'art.01 c. 1 del D.L. n. 400/1993;
- la presenza attuale dei dehors che occupano spazi demaniali a servizio delle retrostanti attività situate in zona esterna al demanio marittimo.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 23.03.2026, con cui l'Amministrazione Comunale ha deliberato:

- di valutare meritevoli di accoglimento le istanze per **l'installazione su area demaniale di dehors** a servizio delle attigue attività, presentate come in premessa indicate, considerate le motivazioni indicate nelle stesse, in particolare la natura di difficile contendibilità delle aree richieste nelle istanze sopra indicate;

- di procedere, nel rispetto ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento, massima partecipazione e non discriminazione, secondo i principi enunciati dalla normativa eurocomunitaria, nazionale e regionale, con la pubblicazione di un **avviso pubblico di manifestazione d'interesse/osservazioni**, ex art. 36, codice della navigazione nonché art 18 del regolamento di esecuzione codice della navigazione, per concessione demaniale marittima pluriennale (5 anni)) finalizzata all'**installazione su area demaniale di dehors** a servizio delle attigue attività, di cui alla lettera b (*"esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande"*) ed e (*"esercizi commerciali"*) dell'art.01 c.1 del D.L. n. 400/1993, relativamente ai tre lotti oggetto delle tre istanze presentate indicate in premessa;
- di recepire quanto stabilito dall'art. 9 L. Regione Liguria n. 26 del 2017, al comma 3, secondo il quale *"lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso Comune"* e che pertanto, onde prevenire il ricorrere di situazione di divieto e rendere organizzativamente meglio gestibili le procedure e comparabili le offerte, ogni soggetto interessato a divenire concessionario, sia o meno un precedente gestore, potrà in questa fase partecipare ad un unico lotto (istanza). Tale prescrizione è riferita alle sole attività ricadenti nella medesima lettera dell'art. 01 c. 1 del D.L. n. 400/1993 (cfr: Circolare Regione Liguria prot. n.1060516 del 10.07.2024);
- di prevedere il termine di presentazione delle manifestazioni d'interesse/osservazioni, che dimostrino la comparabilità rispetto alle istanze di parte presentate dagli istanti per l'ottenimento della concessioni demaniali marittime dei dehors a servizio delle attigue attività individuata alla lettera "b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande" ed "e) esercizi commerciali", di **20 giorni** dalla pubblicazione dell'avviso stesso all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Ligueglia, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di dare atto che, ai sensi art. 18 del Regolamento del C.N., nel caso siano presentate manifestazioni di interesse per un singolo lotto, oltre quella dell'istante, se comparabili, sarà attivata una procedura con pubblicazione di un bando volto al confronto tra le domande pervenute, al fine di individuare il concorrente per ogni lotto che garantisca l'utilizzo delle aree demaniali rispondente ad un *"più rilevante interesse pubblico"*.

Visto il Codice della Navigazione e il Regolamento ad esso riferito.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05/03/2026, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2026/2028 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/03/2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2026/2028 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Visto ed applicato:

- il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/11/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31/03/2009 e s.m.i.;

- il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi da eseguire in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 20/07/2009 e s.m.i..

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità.

DETERMINA

DI INDIRE, per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 66 del 23.03.2026 la procedura di manifestazione d'interesse/osservazioni, ex art. 36, codice della navigazione nonché art 18 del regolamento di esecuzione codice della navigazione, per il rilascio di concessione demaniale marittima pluriennale (5 anni)) finalizzata all'installazione su area demaniale di dehors a servizio delle attigue attività, di cui alla lettera b (*"esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande"*) ed e) (*"esercizi commerciali"*) dell'art. 01 c.1 del D.L. n. 400/1993, relativamente ai tre lotti oggetto delle tre istanze presentate indicate in premessa.

DI APPROVARE e PUBBLICARE sul sito del Comune di Laigueglia, in Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio l'AVVISO PUBBLICO, depositato agli atti, di cui alla delibera di giunta Comunale n. 66 del 23.03.2026, per venti giorni consecutivi.

DI DARE ATTO che, ai sensi art. 18 del Regolamento del C.N., nel caso siano presentate manifestazioni di interesse per un singolo lotto, oltre quella dell'istante, se comparabili, sarà attivata una procedura con pubblicazione di un bando volto al confronto tra le domande pervenute, al fine di individuare il concorrente per ogni lotto che garantisca l'utilizzo delle aree demaniali rispondente ad un *"più rilevante interesse pubblico"*.

Di dare atto che, il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura è il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Laigueglia, Arch. Cinzia Cadei;

Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Progetto competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f..to Arch. Cinzia Cadei

Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

Si rifiuta il visto in quanto: _____

_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA